

## ***Indicazioni Inps su maternità e congedo straordinario per assistenza a familiari disabili***

*L' Inps, con il messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018, ha fornito indicazioni in merito all'esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 , fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità, dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di cui all'articolo 24, comma 2, del medesimo D.Lgs n. 151/2001.*

.....

L'Inps con il messaggio in oggetto si è espresso in merito ai congedi straordinari fruiti dalle lavoratrici gestanti per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio in condizione di disabilità grave.

Nel messaggio, l'Istituto previdenziale ricorda innanzitutto che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 23 maggio 2018, n. 158 (depositata il 13 luglio 2018 e della quale Vi abbiamo dato conto con la nostra comunicazione del 19 luglio c.a.), è stato dichiarato illegittimo l'articolo 24, comma 2, del "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per assistere il familiare disabile (periodo di congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

**Pertanto, tali periodi di congedo straordinario non rientrano nel computo dei sessanta giorni.**

L'Inps sottolinea, però, che la Corte Costituzionale non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, ma soltanto quelli sopra indicati e cioè quelli fruiti per l'assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità.

Nel messaggio, l'Istituto ricorda in aggiunta che la legge n. 76/2016, che istituisce e regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso, prevede che "al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Pertanto, l'unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario di cui sopra.

Conseguentemente, dal computo dei sessanta giorni, devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l'assistenza alla parte dell'unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92.